PROT. INT. 14

TRIBUNALE DI COMO

OGGETTO: IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO RIGUARDO AI RAPPORTI BANCARI DELLE PROCEDURE ESECUTIVE E CONCORSUALI

Lo scrivente Tribunale,

- richiamata la nota di questo Tribunale del 19/10/2020 prot. n. E0000960 concernente gli obblighi di cui al D. Lgs. 231/2007 e, segnatamente, l'indicazione del titolare effettivo dei rapporti bancari instaurati per la gestione di procedure esecutive e concorsuali;
- rilevato che le problematiche ivi affrontate rivestono carattere di attualità, anche in considerazione del fatto che la Commissione Europea il 26/01/2023 ha trasmesso lettera di costituzione in mora allo Stato italiano ex art. 258 del TFUE – INFR(2022)2150 – per la non corretta applicazione della direttiva antiriciclaggio individuando diversi casi di non corretta applicazione della direttiva, che fanno riferimento al funzionamento di uno dei suoi elementi centrali: l'istituzione dei registri centrali dei titolari effettivi;
- dato atto che diversi ausiliari di giustizia rappresentano che plurime aziende di credito sollevano la questione del rispetto della normativa antiriciclaggio e di contrasto del terrorismo di cui al D. Lgs. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni, riguardo ai rapporti continuativi instaurati nelle procedure esecutive e concorsuali;
- considerato che in alcuni casi il cliente e/o il titolare effettivo vengono identificati nella persona dell'ausiliario di giustizia o addirittura del Presidente del Tribunale;
- preso atto che in alcuni casi le procedure software utilizzate dalle aziende di credito per l'assolvimento degli obblighi di cui al citato D. Lgs. 231/2007 prevedono, con riferimento ai rapporti continuativi instaurati nelle procedure esecutive, l'individuazione del titolare effettivo tramite poche scelte contenute un una *pick list*, quali debitore esecutato; creditore del provvedimento; professionista delegato; tribunale di competenza;
- al fine di dissipare dubbi interpretativi e uniformare le prassi operative degli ausiliari di giustizia

RAPPRESENTA

– che l'art. 1, comma 2, lettere f), p) e pp) del D. Lgs. 231/2007 contengono le seguenti definizioni:

f) cliente: *il soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni ovvero richiede o ottiene una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico*;

p) esecutore: *il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente*;
pp) titolare effettivo: *la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita*;
– che l'art. 7, comma 1, lett. a) dello stesso D. Lgs. 231/2007 attribuisce alle Autorità di vigilanza di settore il compito di adottare "*nei confronti dei soggetti rispettivamente vigilati, disposizioni di attuazione del presente decreto in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela*";
– che l'art. 18, comma 1, lett. a) del menzionato D. Lgs. 231/2007 prescrive che "*l'identificazione del cliente e la verifica della sua identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente. Le medesime misure si attuano nei confronti dell'esecutore, anche in relazione alla verifica dell'esistenza e dell'ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente*";
che l'art. 19, comma 1, lett. a) del menzionato D. Lgs. 231/2007 prevede: "*L'obbligo di identificazione si considera assolto, anche senza la presenza fisica del cliente, nei seguenti casi: 1) per i clienti i cui dati identificativi risultino da atti pubblici, ... omissis ...*";
– che in attuazione del potere normativo riconosciutole dal predetto decreto legislativo la Banca d'Italia nel Provvedimento del 30/07/2019 (G.U. n. 189 del 13/08/2019), al punto 14 delle disposizioni preliminari ha stabilito che "*I soggetti incaricati da un'autorità pubblica dell'amministrazione dei beni e dei rapporti del cliente o della sua rappresentanza (quali, ad esempio, i curatori fallimentari) sono considerati esecutori*" e nel successivo Provvedimento del 04/02/2020 (G.U. n. 38 del 15/02/2020) alla parte seconda concernente gli obblighi di adeguata verifica, punto 3 "Identificazione del titolare effettivo", prevede: "*iii. le informazioni provenienti da organismi e autorità pubbliche, ivi compresa la pubblica amministrazione, anche di altri Paesi dell'Unione europea; tali informazioni possono essere acquisite anche attraverso i siti web*";
– che, ai sensi e per gli effetti di quanto riportato nei punti che precedono, gli organi ausiliari dell'Autorità Giudiziaria che operano per ordine della stessa (professionista delegato nell'esecuzione, custode, curatore, commissario giudiziale o liquidatore, etc.) – che non gestiscono fondi o beni per finalità personali, ma li amministrano su disposizione del Giudice e nell'interesse della Giustizia, al fine di assegnarli ai soggetti di cui è stato accertato il diritto debbono qualificarsi come esecutori e che il cliente e/o il titolare effettivo debba essere individuato nel debitore esecutato o nel soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale (o ad altra procedura concorsuale);
– che, ai sensi e per gli effetti delle sopra richiamate norme, il cliente e il titolare effettivo possono essere identificati sulla scorta di documenti, dati e informazioni dichiarati dall'ausiliario nominato dall'Autorità Giudiziaria, il quale si configura, in

quanto organo della procedura di nomina giudiziale, come "*fonte affidabile ed indipendente*";

– che in nessun modo l'ausiliario di giustizia di nomina giudiziale potrà essere identificato come cliente e/o titolare effettivo di rapporti facenti capo a debitori esecutati o sottoposti a procedure concorsuali; ciò anche perché, laddove uno degli organi che operano nella giurisdizione dovesse essere considerato quale "titolare effettivo" del rapporto patrimoniale, perderebbe la veste indispensabile di "terzietà" (richiesta inderogabilmente per legge) rispetto alle posizioni patrimoniali gestite per esigenze di giustizia, e si ingenererebbe una immediata incompatibilità con la funzione esercitata, con un paradossale corto-circuito del sistema, coinvolgendo l'incompatibilità chiunque altro soggetto subentrasse nella funzione.

Per tutto quanto sopra esposto e rappresentato,

DISPONE

– che gli ausiliari di giustizia incaricati dallo scrivente Tribunale, all'atto dell'accensione di rapporti bancari che riguardino procedure esecutive e/o concorsuali, provvedano a trasmettere tempestivamente all'azienda di credito interessata la dichiarazione il cui fac-simile viene qui allegato, corredata dei documenti ivi richiamati e, successivamente, ad accertarsi che l'azienda di credito abbia correttamente censito il titolare effettivo del rapporto, dandone riscontro scritto al Giudice e alla Cancelleria di riferimento;

-che gli ausiliari di giustizia incaricati dallo scrivente Tribunale provvedano ad effettuare immediatamente le dovute modifiche anche con riferimento alle procedure già aperte da tempo, in relazione alle quali il titolare effettivo del rapporto sia stato erroneamente censito, accertandosi che l'azienda di credito abbia effettuato le necessarie modifiche e dandone riscontro scritto al Giudice e alla Cancelleria di riferimento;

– che gli stessi ausiliari, laddove ricevano, da parte di beneficiari dei pagamenti disposti per effetto dell'esecutività di Progetti di distribuzione di somme ai creditori nell'ambito di procedure esecutive e/o concorsuali, richieste di dichiarazioni e/o di compilare modelli/questionari di adeguata verifica ex art. 22 D. Lgs. 231/2007, provvedano a trasmettere al richiedente la medesima dichiarazione di cui al punto che precede.

Allegato: fac-simile di dichiarazione dell'ausiliario

Si comunichi ai GGEE/GGDD, alle Cancellerie del settore Esecuzioni e Procedure concorsuali, a tutti gli Ausiliari cui in parte dispositiva, che cureranno l'inoltro e la compiuta attuazione da parte di tutti gli Istituti di Credito interessati.

Como, lì 30 maggio 2023

Il Presidente vicario

Depositato nella cancelleria
del Tribunale di Como.
Oggi 30 MAG 2023
IL CANCELLIERE
Dott. Nicola Petrarella